

IL PARLAMENTO ACCOGLIE LA RICHIESTA DI UN REGIME PIÙ SOFT PER LE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

## Per le bcc regole più morbide sulla Mifid 2

Saranno esentate dagli obblighi informativi previsti dalla nuova direttiva europea sugli investimenti

(Leone a pagina 5)

DAL PARLAMENTO OK AL PARERE CHE CHIEDE UN REGIME PIÙ SOFT PER GLI ISTITUTI

# Mifid II, via d'uscita per le Bcc

*Le piccole banche chiedevano di restare fuori dai nuovi obblighi. Stop all'offerta fuori sede per i consulenti autonomi*

DI LUISA LEONE

**B**anche di credito cooperativo fuori dalla Mifid II. Il Parlamento ha accolto la richiesta arrivata dal mondo delle Bcc di poter essere esentate dai corposi obblighi informativi previsti dalla nuova direttiva europea, che imporrebbero ai piccoli istituti oneri gravosi per l'adeguamento. Così, nei loro pareri allo schema di decreto legislativo con cui l'Italia si appresta a recepire le norme Ue, la Camera e il Senato hanno entrambe posto come condizione al via libera che per le banche cooperative e le casse rurali le nuove norme non siano retroattive, per evitare che i piccoli istituti siano costretti a richiamare tutti i soci per far sottoscrivere loro, a posteriori, il questionario Mifid.

Non solo. Altra condizione (nel parere del Senato è trattata come una osservazione) è che l'esecutivo si impegni a disciplinare, con una normativa secondaria «il regime applicabile alle azioni emesse dalle Bcc-Cr, in modo da tenere conto delle peculiarità dell'emittente quale banca cooperativa a mutualità prevalente, del carattere essenzialmente partecipativo di tali azioni e degli importi di sottoscrizione». Nella sua audizione presso la commissione Finanze della Camera Federcasse aveva infatti fatto presente come nelle altre giurisdizioni europee gli istituti di credito mutualistici non sono soggetti alla normativa Mifid e aveva sottolineato che comunque il mondo del credito cooperativo è già in contatto con la Consob per adottare,

in regime di autoregolazione, uno schema informativo sulla sottoscrizione di azioni. In particolare si tratta di una sintesi in cui, in cinque pagine, si spiegano le caratteristiche e la rischiosità dei titoli. Il ragionamento dei rappresentanti del mondo del credito cooperativo è che chi sottoscrive azioni di queste banche, che non sono negoziate e non sono legate a rendimenti, non ha un intento speculativo e che comunque l'ammontare medio di questi investimenti è veramente limitato, a oggi circa mille euro. Insomma una scheda sintetica e chiara circa le caratteristiche dei titoli potrebbe essere adatta al tipo di sottoscrittore, sempre con la disponibilità di confrontarsi con l'Autorità di regolazione dei mercati su altre possibili forme di garanzia di trasparenza e tutela degli investitori. «Maggiori e più formali adempimenti, oltre a poter limitare, in teoria, il principio della porta aperta che contraddistingue le cooperative mutualistiche (cfr. selezione del socio in base

a criteri differenti da quelli stabiliti dal Tub), produrrebbero effetti e costi amministrativi sia per le Bcc-Cr che per i loro soci che, in moltissimi casi, potrebbero risultare persino superiori all'importo sottoscritto (e.g. ri-contrattualizzazione del rapporto in ottica Mifid, apertura dossier titoli, richiamo in filiale per l'espletamento delle conseguenti formalità di tutti i soci interessati, altri adempimenti collegati ai servizi di investimento ecc.)»,

si legge nell'audizione di Federcasse.

Ancora un'altra condizione posta dalle commissioni guidate dal presidente Maurizio Bernardo (Camera) e Mauro Marino (Senato) è la previsione di una fase transitoria di sei mesi per la graduale entrata in vigore della Mifid II, che dovrebbe essere efficace dal prossimo gennaio. Ultimo paletto è una richiesta di chiarimento sugli agenti di cambio, per specificare che essi sono «destinatari e non titolari dei poteri di product intervention». Si tratta di quei poteri volti a impedire la commercializzazione di prodotti e le attività considerate pregiudizievoli per gli investitori. Tra le tante osservazioni inserite nei due pareri spicca poi quella relativa al nuovo articolo 30 bis del Tuf, come previsto dallo schema di decreto, che dà la possibilità ai consulenti finanziari autonomi di operare anche al di fuori del «domicilio eletto». La richiesta del Senato è di abrogarlo, quella della Camera di rivederlo «eventualmente sopprimendolo».

«Sono soddisfatto per lo svolgimento dei lavori di approvazione del parere e del fatto che alla fine sia stato votato con ampio consenso e nessun parere contrario», dice a MF-Milano Finanza il relatore Sebastiano Barbanti. (riproduzione riservata)

